



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Prot. n. 2013/ 7635 /Giochi/SCO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3110 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della società Eversport s.r.l. nei locali siti in Via Pontirolo 8/C, – Treviglio (BG);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Vista la nota prot. n. 2012/43669/Giochi/SCO del 28 settembre 2012 con la quale il predetto concessionario è stato invitato, senza esito, al pagamento dell'imposta unica per gli anni 2011-2012;

Considerata la nota del 28 novembre 2012 con la quale la società Eversport s.r.l. ha comunicato di aver depositato, già in data 29 ottobre 2012, ricorso presso il Tribunale di Bergamo al fine di essere ammessa alla procedura di pre-concordato ai sensi dell'articolo 161 L.F.;

Visto l'articolo 4, comma 1, della convenzione che ha previsto che *“Il concessionario, a partire dal primo gennaio 2007, è tenuto a versare ad AAMS, attraverso il modello F24, rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso”* ;

Vista la nota dell'Ufficio regionale Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per la Lombardia, sede distaccata di Brescia prot. 18526 del 1° marzo 2013 con la quale il concessionario è stato inutilmente invitato a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di canone concessorio afferente al 1° semestre 2013;

Considerato l'articolo 3, comma 1, lettera d), della convenzione di concessione che prevede che il concessionario si impegna espressamente *“a garantire la continuità del servizio delle scommesse a quota fissa e, in particolare a non interrompere per oltre 30 giorni l'anno la raccolta presso il punto vendita”* ;



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Considerato che l'articolo 17, comma 2, lettera l) della convenzione prevede la decadenza dal rapporto concessorio *“nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione di concessione”* ;

Vista la nota Prot. 11317/giochi/sco del 1° marzo 2013 con la quale è stato comunicato al concessionario che quest'ultimo ha interrotto l'attività di raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non, diversi dalle corse dei cavalli a far data dal 1° gennaio 2013 senza produrre alcuna comunicazione in merito;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione con l'invito a far pervenire, entro 10 giorni, memorie difensive;

Visto il comma 2, lettera d) del succitato articolo 17, il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa”*;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione *“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”*;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 3110 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Eversport s.r.l. nei locali siti in Via Pontirolo 8/C, – Treviglio (BG), con sede operativa nel comune di Andria (BT).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.



Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 17 giugno 2013

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto FANELLI